
Statuti

Football Club Locarno



Sommario

| | |
|--------------------------------------|---|
| Statuti | 1 |
| Football Club Locarno..... | 1 |
| Capitolo I Condizioni generali | 3 |
| Articolo 1 | 3 |
| Articolo 2 | 3 |
| Articolo 3 | 3 |
| Articolo 4 | 3 |
| Articolo 5 | 3 |
| Capitolo II Membri | 4 |
| Articolo 6 | 4 |
| Articolo 7 | 4 |
| Articolo 8 | 4 |
| Articolo 9 | 4 |
| Capitolo III Organi..... | 5 |
| Articolo 10 | 5 |
| L'assemblea generale..... | 5 |
| Articolo 11 | 5 |
| Articolo 12 | 5 |
| Articolo 13 | 5 |
| Articolo 14 | 5 |
| Articolo 15 | 6 |
| Articolo 16 | 6 |
| Il comitato | 6 |
| Articolo 17 | 6 |
| Articolo 18 | 6 |
| Articolo 19 | 6 |
| Articolo 20 | 7 |
| Capitolo IV Contabilità | 8 |
| Articolo 21 | 8 |
| Articolo 22 | 8 |
| Capitolo V Disposizioni finali | 9 |
| Articolo 23 | 9 |

Capitolo I Condizioni generali

Articolo 1

1. Il "Football Club Locarno" è un affiliato dell'associazione svizzera di football (ASF).
2. Esso è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS.
3. Il suo domicilio legale si trova a Locarno.

Articolo 2

1. Il Football Club Locarno possiede una personalità giuridica propria.

Articolo 3

1. Il Football Club Locarno promuove l'educazione sportiva in generale e il gioco del calcio in particolare.
2. Esso salvaguardia e promuove gli interessi comuni delle società calcistiche del locarnese e cerca di elevare la qualità del calcio regionale.
3. Esso è neutrale in materia politica e confessionale.
4. I suoi colori sociali sono il bianco e il blu.

Articolo 4

1. Il Football Club Locarno può costituire società anonime, acquisire parti di capitale di società di quel tipo, stipulare contratti di cooperazione o curare in altro modo l'armonia giuridica dei propri interessi ideali e commerciali.

Articolo 5

1. Il Football Club Locarno, i suoi rispettivi membri, dirigenti, impiegati e giocatori sono vincolati dagli statuti, dai regolamenti e dalle decisioni della FIFA, dell'UEFA, dell'ASF e della sezione e regione competente dell'ASF.

Capitolo II Membri

Articolo 6

1. I membri del FCL sono persone fisiche in grado di esercitare i diritti civili.
2. Essi si distinguono in membri attivi, contribuenti e onorari.

Articolo 7

1. Sono membri attivi tutti i giocatori qualificati per una squadra del FCL al momento dell'assemblea generale.

Articolo 8

1. Sono membri contribuenti tutte le persone fisiche e giuridiche che pagano la tassa annuale entro 15 giorni prima dell'assemblea. L'importo della tassa annuale è stabilito dall'assemblea generale.

Articolo 9

1. Colui che ha acquisito meriti particolari con azioni in favore del FCL, può essere nominato membro d'onore del FCL con un voto dell'assemblea generale acquisito con la maggioranza semplice dei voti emessi.

Capitolo III Organi

Articolo 10

1. Gli organi del FCL sono:
 - a. L'assemblea generale
 - b. Il comitato
2. Il comitato e l'ufficio fiduciario neutrale devono presentare ogni anno all'assemblea generale un resoconto delle loro attività.

L'assemblea generale

Articolo 11

1. L'assemblea generale è l'organo supremo del FCL.
2. I membri dell'associazione hanno un voto, possono farsi rappresentare ma non possono rappresentare più di un membro.
3. Un rappresentante dell'ufficio fiduciario neutrale viene inviato all'assemblea generale ordinaria.

Articolo 12

1. Ogni assemblea generale, regolarmente convocata secondo gli statuti, è atta a deliberare.

Articolo 13

1. L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del giorno eletto dai soci. I soci eleggono pure due scrutatori.
2. Salvo disposizione contraria degli statuti, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti emessi.
3. Le decisioni relative a modifiche o aggiunte delle disposizioni statutarie richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti emessi.
4. Proposte che non figurano all'ordine del giorno verranno trattate solamente se la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti lo deciderà.
5. Le elezioni si effettuano al primo turno con la maggioranza assoluta, al secondo turno con la maggioranza relativa.

Articolo 14

1. Sui dibattiti viene tenuto un protocollo.

Articolo 15

1. L'assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi entro la fine del mese di novembre. La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno un mese prima della data fissata.
2. L'ordine del giorno, il rapporto di gestione, i rapporti contabili e di revisione dei conti devono essere messi a disposizione dei membri almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale.
3. L'assemblea generale ha, in particolare, le seguenti competenze:
 - a. approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
 - b. accettazione del rapporto di gestione, dei rapporti contabili e dei revisori dei conti
 - c. scarico al comitato e agli organi del FCL
 - d. decisioni sulle proposte dei membri e degli organi del FCL
 - e. elezione del presidente e del comitato del FCL
 - f. *abrogato*
 - g. designazione di un ufficio fiduciario neutrale
 - h. modifiche degli statuti del FCL e decisione sull'ammontare della tassa annuale
 - i. nomina dei membri d'onore e dei presidenti d'onore.
4. Le proposte destinate ad essere trattate dall'assemblea generale devono pervenire per iscritto al segretariato del FCL almeno tre settimane prima dell'assemblea generale.

Articolo 16

1. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei membri della società. Deve essere dato seguito ad una richiesta per la convocazione di un'assemblea generale straordinaria al più tardi entro sei settimane dal ricevimento della richiesta.
2. Le disposizioni per l'assemblea generale ordinaria fanno stato anche per lo svolgimento di un'assemblea generale straordinaria.

Il comitato

Articolo 17

1. Il comitato è composto da almeno quattro membri.
2. Il comitato costituisce se stesso.

Articolo 18

1. Il comitato rappresenta il FCL verso terzi.
2. Esso è vincolato dalla firma collettiva del presidente con un altro membro del comitato.


Articolo 19

1. Il comitato si riunisce secondo le necessità, su convocazione del presidente.
2. Il comitato è attivo a deliberare se almeno tre membri, presidente incluso, sono presenti.
3. Il comitato ha tutti i poteri che non siano conferiti dalla legge o dagli statuti ad altri organi. In special modo al comitato spettano i seguenti compiti:
 - a. La direzione degli affari del FCL

-
- b. La convocazione e la preparazione dell'assemblea generale
 - c. La stesura del rapporto di gestione annuale e del rapporto contabile
 - d. L'allestimento del preventivo
 - e. L'esame di tutte le questioni importanti concernenti lo sviluppo del FCL
4. Il comitato è l'organo esecutivo del FCL. Esso dispone l'organizzazione della società e ingaggia i giocatori e i collaboratori necessari.

Articolo 20

Abrogato




Capitolo IV Contabilità

Articolo 21

1. L'anno contabile coincide con l'anno sportivo.
2. Le questioni finanziarie e contabili sono di competenza del comitato. Esso sottopone all'assemblea generale un rapporto finanziario e un rapporto dell'ufficio fiduciario neutrale.

Articolo 22

1. L'assemblea generale designa, su proposta del comitato, l'ufficio fiduciario neutrale che ogni anno esamina i conti e il bilancio.
2. L'ufficio fiduciario neutrale sottopone un rapporto di revisione scritto all'assemblea generale ordinaria.



Capitolo V Disposizioni finali

Articolo 22bis

1. In caso di scioglimento l'Associazione devolve i propri attivi a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Articolo 23

I presenti statuti sono stati adottati in occasione dell'assemblea generale del 22 novembre 2000.

Aggiornamento statuti in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 5 dicembre 2013.

Locarno, 5 dicembre 2013

Il Presidente:
Dr. Stefano Gilardi

Il Vice Presidente:
arch. Bruno Bärishwyl

